



Città di Ciriè

**DISCIPLINA DEGLI ORTI URBANI
REGOLAMENTO COMUNALE**

Deliberazione di Consiglio Comunale

n. del

INDICE

Art. 1 – DEFINIZIONE E OBIETTIVI.....	3
Art. 2 – GESTIONE E ASSEGNAZIONE	3
Art. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE	3
Art. 4 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RINNOVO	4
Art. 5 – CORRISPETTIVO DI UTILIZZO E DEPOSITO CAUZIONALE	4
Art. 6 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTICELLE ORTICOLE E DEGLI SPAZI COMUNI.....	4
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLE SERRE STAGIONALI.....	5
Art. 8 – CARATTERISTICHE DELL'ARREDO	5
Art. 9 – ONERI DI IRRIGAZIONE	5
Art. 10 – COLTIVAZIONI.....	5
Art. 11 – VIGILANZA.....	5
Art. 12 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE	6
Art. 13 – RINUNCIA	6
Art. 14 – FURTO, DANNI E INFORTUNI	6
Art. 15 – GHIACCIO E SGOMBERO NEVE.....	7
Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI.....	7

Art. 1 – DEFINIZIONE E OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità ai disposti delle NdA del Piano Regolatore Generale del Comune di Ciriè, che riportano al Titolo III - "Sistema del verde, dei servizi e delle infrastrutture", Capo I - "Verde e servizi pubblici o di uso pubblico", agli artt. 40 e 44, comma 8, la disciplina degli Orti Urbani.
2. Gli orti urbani sono compresi tra le aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico generale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m. e i.. La proprietà di tali aree è pubblica o assoggettata all'uso pubblico.
3. Gli orti urbani sono formati mediante suddivisione di un appezzamento di terreno in "particelle orticole" di dimensione ricompresa tra un minimo di mq. 50 ed un massimo di mq. 200.
4. Per le aree pubbliche di proprietà del Comune, il Comune stesso assegna in uso a fini sociali le "particelle orticole" formate, ai soggetti che ne facciano richiesta, secondo le modalità in seguito individuate, con l'obiettivo di favorirne un utilizzo a carattere di auto sostentamento, nonché per permettere ed incentivare momenti di aggregazione tra cittadini.
5. L'orto urbano è destinato alla sola coltivazione di ortaggi e piccoli frutti ad uso dell'assegnatario, e per nessuna ragione potrà essere finalizzato a scopo di lucro.
6. La Giunta Comunale individua ed attribuisce una specifica denominazione/intitolazione alle aree destinate ad orti urbani.

Art. 2 – GESTIONE E ASSEGNAZIONE

1. Il Comune provvede mediante la propria struttura tramite l'Ufficio Casa alla gestione degli orti urbani e dei rapporti con gli assegnatari dei singoli orti.
2. L'Ufficio provvede entro il mese di Gennaio, con cadenza quadriennale, ovvero nei casi di aree resesi disponibili, alla realizzazione di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli orti.
3. Le domande per l'assegnazione, redatte sull'apposito modello, dovranno essere presentate al Comune entro il termine indicato nel bando, che non potrà essere inferiore a trenta giorni.
4. Le domande dovranno essere corredate della documentazione richiesta e delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti previsti. Ad ogni nucleo familiare non sarà assegnata più di una particella orticola.
5. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.
7. Prima dell'assegnazione definitiva verrà verificata la permanenza dei requisiti.
6. L'esito della procedura di assegnazione, con indicazione delle generalità dell'assegnatario, sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune.
7. Nell'ipotesi in cui le domande pervenute risultassero in numero superiore alle particelle orticole disponibili, sarà redatta apposita graduatoria che avrà validità esclusivamente nel corso dell'anno solare di riferimento.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Gli orti vengono assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani e maggiorenni residenti in Ciriè da almeno un anno.
 - b. Non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e/o in comuni limitrofi.
 - c. Avere un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con valore inferiore a quello massimo fissato/revisionato periodicamente dalla Giunta Comunale.
2. Costituisce titolo di preferenza, nell'ordine:
 - a. Il reddito più basso risultante dall'attestazione I.S.E.E. relativa al nucleo familiare.

- b. Il maggiore numero dei componenti del nucleo familiare (in caso di reddito di uguale importo si darà precedenza al nucleo familiare più numeroso).

Art. 4 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RINNOVO

1. L'assegnazione di ciascun lotto ha durata quadriennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione e fino al 31 Dicembre del quarto anno, rinnovabile, una sola volta, per ulteriori due anni con le modalità definite dal presente regolamento, fermo restando il permanere dei requisiti che ne hanno determinato l'assegnazione.
2. Ai fini del rinnovo l'assegnatario dovrà presentare domanda entro due mesi prima della scadenza, cui seguirà apposito provvedimento del Comune.
3. In caso di decesso dell'assegnatario non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei famigliari fino alla fine dell'anno agrario in corso (30 Novembre).
4. L'assegnatario resta obbligato a restituire, alla scadenza, la particella orticola nelle condizioni ottimali per la successiva assegnazione.

Art. 5 – CORRISPETTIVO DI UTILIZZO E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il corrispettivo di utilizzo determinato in € 120,00 (€ 30/anno x 4 anni), prima assegnazione, ed in € 60,00 (€ 30/anno x 2 anni), rinnovo, dovrà essere versato secondo le modalità stabilite nell'apposito bando.
2. Il mancato versamento del succitato corrispettivo comporta la decadenza dell'assegnazione e l'impossibilità di procedere ad assegnazione definitiva o a rinnovo.
3. L'assegnatario dovrà altresì versare, sempre prima dell'assegnazione definitiva, la quota di € 50,00 a titolo di deposito cauzionale. Tale somma verrà restituita all'assegnatario medesimo alla scadenza, qualora lo stesso non presenti domanda di rinnovo. La restituzione di detto deposito cauzionale sarà disposta a seguito di accertamento positivo delle condizioni della particella assegnata e dell'assenza di danni alla stessa o alle relative parti comuni.

Art. 6 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTICELLE ORTICOLE E DEGLI SPAZI COMUNI

1. L'assegnatario si farà carico della conduzione, della cura e manutenzione ordinaria della particella orticola assegnata, che dovrà sempre risultare in buon ordine e libera da piante infestanti e parassiti.
2. Ogni attività dell'assegnatario dovrà essere rispettosa dei confini tra singole particelle, delle attrezzature presenti nell'area e delle norme di buon vicinato.
3. È ammessa per ciascuna particella la realizzazione di una piccola serra mobile stagionale secondo le caratteristiche di cui all'art. 7.
4. È vietato:
 - a. il deposito di materiali o abbandono di rifiuti nell'area degli orti e nelle aree destinate a spazi comuni;
 - b. recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
 - c. accendere fuochi;
 - d. installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e simili;
 - e. allevare e tenere stabilmente animali di qualsiasi tipo;
 - f. occultare la vista dell'orto con teli, steccati, siepi, ecc.;
 - g. utilizzare e/o depositare nell'area sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica o prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e, in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'apposito patentino;
 - h. erigere manufatti di qualsiasi natura.
5. Gli assegnatari dovranno smaltire i rifiuti prodotti secondo le specifiche norme di settore e segnalare

tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali abbandoni impropri o incontrollati.

6. L'orto deve essere condotto e coltivato direttamente dall'assegnatario che potrà avvalersi della collaborazione dei componenti il proprio nucleo familiare (formato dai soli conviventi).
7. In caso di impossibilità a condurre l'orto, causa malattia o breve vacanza, o altre circostanze debitamente documentate, per un periodo superiore a novanta giorni, deve esserne data notizia al Comune.

Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLE SERRE STAGIONALI

1. La serra stagionale all'interno della particella orticola deve essere del tipo a tunnel e deve avere dimensioni non superiori a m 2,00 x m 3,00 e altezza massima di m 2,00. La struttura deve essere realizzata esclusivamente in elementi metallici o plastici, con esclusione di tavole, lamiere o assi in legno.
2. La copertura deve essere realizzata in nylon morbido trasparente, escludendo qualsiasi altro tipo di materiale. Per nessuna ragione potrà invadere le particelle confinanti.
3. Il terreno all'interno della serra non deve essere pavimentato con nessun tipo di materiale (piastrelle, cemento, legno, ecc.) ma deve rimanere a esclusivo uso per semina.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DELL'ARREDO

1. Per ciascuna particella è ammesso il posizionamento di una sola attrezzatura tipo armadietto/cassone che non deve superare le seguenti dimensioni massime: cm. 80 x cm. 60 x cm. 185, oltre un contenitore della capacità massima di litri 200 per la raccolta dell'acqua meteorica da utilizzare ai fini dell'irrigazione dell'orto.
2. Sia l'armadietto/cassone che il contenitore per la raccolta dell'acqua devono essere di colore verde della stessa tonalità delle recinzioni presenti sull'area.
3. All'interno dell'orto non devono essere presenti materiali e/o attrezzature che non siano di specifico utilizzo per la lavorazione/coltivazione del terreno.

Art. 9 – ONERI DI IRRIGAZIONE

1. Restano a carico dell'assegnatario eventuali oneri connessi all'irrigazione del terreno.

Art. 10 – COLTIVAZIONI

1. È consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi e piccoli frutti.
2. La produzione ricavata dalla coltivazione non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà destinata unicamente al consumo da parte dell'assegnatario pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.
3. I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in appositi contenitori per il compostaggio o interrati nella singola particella; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) rispetto al contesto circostante o verso gli altri assegnatari.

Art. 11 – VIGILANZA

1. Il controllo sulla corretta gestione degli orti da parte degli assegnatari e sul rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento è di competenza del Comune di Ciriè.
2. Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le verifiche necessarie e garantire collaborazione mediante controllo partecipativo fornendo dati ed informazioni in loro possesso.
3. Gli assegnatari hanno l'obbligo di segnalare al Comune eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro dovessero constatare all'interno dell'area destinata ad orti.

Art. 12 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE

1. Costituiscono causa di cessazione delle assegnazioni: a) la rinuncia b) la decadenza c) la revoca d) l'estinzione.
2. La rinuncia debitamente sottoscritta dall' assegnatario, può avvenire nei modi previsti dall'art. 13 del presente Regolamento.
3. La decadenza dell'assegnazione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - nel caso in cui l'orto non venga coltivato per un periodo superiore a 90 giorni, senza giustificato motivo previamente comunicato. In tal caso il Comune provvede a formulare il richiamo scritto (inoltrato con R/R) con il quale si chiede la presentazione di giustificati motivi in mancanza dei quali il richiamo costituisce diffida ad adempiere e a riprendere la conduzione dell'orto entro 30 giorni dalla notifica, a pena di decadenza.
 - nel caso di mancato pagamento del corrispettivo di utilizzo stabilito, del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori spese, nel termine assegnato nell'ipotesi di diffida.
 - nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. In tutti i casi succitati, il Comune adotta specifico provvedimento. In caso di decadenza è consentito ripresentare domanda di assegnazione solo decorso il termine di tre anni.
5. L'assegnazione si intende a titolo temporaneo ed è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 giorni, e senza che nessun diritto o risarcimento possa essere vantato dall'assegnatario.
6. È prevista la revoca dell'assegnazione con provvedimento del Comune per gravi motivi di comportamento dell'assegnatario (es. danneggiamenti, sconfinamenti, abbandono rifiuti, ecc...), per utilizzo improprio dell'area assegnata e, comunque, per violazioni più gravi e/o per violazioni recidive degli obblighi e/o per mancato rispetto dei divieti stabiliti dal presente regolamento. L'atto di revoca sarà adottato dal Comune decorsi 10 giorni dalla notifica della diffida ad interrompere, ove possibile, il perdurare della violazione. In ogni caso è disposta la revoca immediata per gravi atti in violazione di legge o per ragioni di pubblica sicurezza (es furti, risse, ecc.).
7. In caso di revoca il soggetto interessato non potrà presentare nuova domanda per assegnazione.
8. Le assegnazioni si estinguono per scadenza del termine previsto nel provvedimento di assegnazione, salvo presentazione di domanda di rinnovo.
9. In ogni caso di revoca, decadenza, o termine della assegnazione il soggetto dovrà consegnare l'area completamente sgombra di rifiuti o di altro materiale ed in buono stato di manutenzione.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 9, oltre a comportare la mancata restituzione del deposito cauzionale, comporterà il conseguente intervento di ripristino da parte del Comune con facoltà del medesimo per il relativo addebito dei costi sostenuti.

Art. 13 – RINUNCIA

1. La rinuncia alla particella assegnata dovrà avvenire esclusivamente per iscritto a firma dell'assegnatario nei mesi da Ottobre a Dicembre.
2. È concessa, per accertate esigenze familiari o di salute, la rinuncia all'orto al di fuori del periodo su riportato.
3. In caso di rinuncia il soggetto interessato non avrà diritto al rimborso della cauzione versata e potrà presentare nuova domanda solo decorso il termine di tre anni.

Art. 14 – FURTO, DANNI E INFORTUNI

1. Il Comune non risponderà per furti, atti vandalici, danni di qualsivoglia natura, infortuni o incidenti, che si possano verificare sull'area destinata ad orti urbani e/o in conseguenza dell'attività condotta dagli assegnatari sull'area medesima.
2. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dalle strutture dell'Amministrazione Comunale per favorirne il superamento e la composizione bonaria.

Art. 15 – GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

1. Resta a carico degli assegnatari lo sgombero di neve e l'eventuale distribuzione di prodotti antigelo (compatibili con le norme ambientali e la destinazione dell'area) nelle aree di accesso alle particelle orticole e nelle aree comuni; è vietato accumulare la neve rimossa nelle aree e nelle vie di transito.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 90 dello Statuto comunale.